



ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 18/09/2020

SETTORE: SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E DEMOGRAFICI

OGGETTO: ORARIO DI APERTURA DEI CANCELLI DI ALCUNE SCUOLE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI GALLARATE NEL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID 19

IL SINDACO

Premesso che l'anno 2020 ha visto, a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19, a partire dal 24 febbraio, la chiusura per decreto di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Considerato che, solamente a partire dal mese di settembre 2020, è stato possibile riprendere l'attività didattica con tutte le necessarie cautele e precauzioni volte ad assicurare la prevenzione e la diffusione del contagio.

Considerato altresì che il primo strumento di prevenzione è quello di assicurare il necessario distanziamento sociale e la limitazione dei contatti tra tutti gli studenti.

Constatato che, la Dirigenza Scolastica non ha mostrato la disponibilità a effettuare un'apertura anticipata dei cancelli per consentire l'ingresso degli studenti nei rispettivi Istituti Comprensivi.

Considerato, quindi, che per quanto dinanzi riportato, allo stato attuale, nessuno può accedere alle pertinenze delle scuole prima dell'orario di ingresso dalle lezioni e pertanto i cancelli per l'ingresso nel cortile interno antistante l'edificio scolastico sono chiusi.

Appurato che, prima dell'apertura dei cancelli della scuola, si determina la presenza concentrata degli alunni nell'area antistante alla scuola e sui marciapiedi a lato delle strade trafficate da autoveicoli con i pericoli di sporgenza da detti marciapiedi e quindi di possibile contatto con detti autoveicoli, presenza che pertanto è fonte di possibile pregiudizio dell'incolumità degli alunni stessi nonché alla sicurezza stradale, ma soprattutto possibile fonte di pericolo di contagio, in considerazione dell'emergenza pandemica da Covid – 19 in considerazione del mancato distanziamento degli alunni stessi e ciò è stato confermato dagli stessi Dirigenti Scolastici.

Dato atto che, anche nelle Scuole segnalate dai rispettivi Dirigenti sono presenti cortili o giardini interni, l'accesso ai quali consentirebbe di risolvere i problemi di cui sopra e in particolare, il mancato distanziamento sociale e l'incolumità degli studenti.

Constatata l'impossibilità di ricorrere alla chiusura del traffico delle strade o ad una parziale chiusura con regolamentazione sul posto, in considerazione dell'elevato numero di agenti che ciò richiederebbe, e neppure ricorrere all'utilizzo di personale volontario data l'impossibilità giuridica ed operativa di una simile ipotesi.

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover consentire ad alunni e genitori di entrare nei cortili e nei giardini delle seguenti scuole allo scopo di migliorare le condizioni di incolumità degli studenti.

Evidenziato che, da contatti avuti con la Direzione Scolastica Provinciale e con le Direzioni Scolastiche Locali, non si è giunti ad alcun accordo nel senso di aprire i cancelli negli orari di sotto indicati allo scopo di far fronte e risolvere le criticità dinanzi evidenziate, registrando invece una decisa e non negoziabile chiusura da parte di alcune autorità scolastiche.

Ritenuto che sussistono i requisiti della contingibilità e urgenza in quanto trattasi di situazioni impreviste ed imprevedibili collegate, sotto il profilo giuridico e fattuale, direttamente alla necessità di garantire l'incolumità degli alunni e alla possibilità che gli stessi possano accedere in maniera ordinata e secondo le disposizioni di distanziamento nei locali scolastici ovviando quindi al generarsi di pericoli per l'incolumità dei suddetti alunni.

Evidenziato che per tutto il periodo di durata della pandemia, a cui direttamente od indirettamente si riferiscono le misure assunte con il presente provvedimento, e nelle fasce orarie sotto indicate lo spazio adibito a cortile è da intendersi assimilato a tutti gli effetti al regime degli spazi ed aree pubbliche.

Evidenziato che l'efficacia della presente ordinanza è temporalmente legata a tutta la durata del periodo pandemico Covid-19 (attualmente fissata dal Governo al 31 ottobre 2020) od all'assunzione di ordinarie misure che possano in qualche modo risolvere i problemi e le criticità sopra evidenziate, venendo quindi meno al verificarsi degli eventi od all'adozione delle misure che facciano cessare i pericoli prima illustrati.

Rilevata, quindi, la necessità di procedere in tal senso, dichiarando aree pubbliche i cortili e i giardini delle sottoelencate scuole disponendo l'apertura dei cancelli come sotto disposto:

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Scuola Primaria di Moriggia

Scuola Primaria dei Ronchi

Scuola Primaria del Centro

apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 08:15 e un quarto d'ora prima del termine delle lezioni

ISTITUTO COMPRENSIVO GEROLAMO CARDANO

Scuola primaria di Madonna in Campagna, via Madonna in Campagna

Scuola secondaria di Primo grado di via Checchi

Scuola secondaria di Primo grado di via Tiro a Segno

apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 7:50 e un quarto d'ora prima del termine delle lezioni

Scuola dell'Infanzia di Madonna in Campagna

Apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 8:10 e dalle 15:40 alle ore 16:00

ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS

Scuola secondaria di Via Tommaseo

Apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 7:50 e dieci minuti prima del termine delle lezioni

Scuola primaria Silvio Pellico Via Col di Lana

Apertura dei cancelli dalle 7:50 alle 8:15 e cinque minuti prima del termine delle lezioni

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI

Scuola primaria di Crenna

Apertura dei cancelli dalle 7:50 alle 8:15

Scuola secondaria Ponti via Belfiore

Apertura dei cancelli dalle 7:40 alle 7:55

Per entrambe apertura 5 minuti prima della fine delle lezioni

Appurato che l'ordinanza sindacale che dispone l'apertura dei cancelli della scuola, con le modalità e secondo gli orari appena indicati, risponde alla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità.

Dato atto che l'apertura anticipata dei cancelli in assenza di sorveglianza non determina aggravio delle Responsabilità dell'Amministrazione o del Sindaco, lasciando invariata la responsabilità di sorveglianza da parte delle famiglie dei minori.

Considerato che questa decisione non comporta alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, in particolare l'art. 54, comma 4;

Visto il Decreto Legislativo 285/1992;

Visto il Codice Civile;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esposte:

- Di assimilare, dalla data del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza pandemica da Covid 19, od all'adozione di misure ordinarie, che valgano a porre termine alla situazione di pericolo sopra evidenziata, negli orari e per le scuole in premessa descritte gli spazi dei giardini e/o dei cortili di cui sopra a qualsiasi altro spazio pubblico.
- Di disporre l'apertura dei cancelli come di seguito riportato:

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Scuola Primaria di Moriggia

Scuola Primaria dei Ronchi
Scuola Primaria del Centro

apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 08:15 e un quarto d'ora prima del termine delle lezioni

ISTITUTO COMPRENSIVO GEROLAMO CARDANO

Scuola primaria di Madonna in Campagna, via Madonna in Campagna
Scuola secondaria di Primo grado di via Checchi
Scuola secondaria di Primo grado di via Tiro a Segno

apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 7:50 e un quarto d'ora prima del termine delle lezioni

Scuola dell'Infanzia di Madonna in Campagna

Apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 8:10 e dalle 15:40 alle ore 16:00

ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS

Scuola secondaria di Via Tommaseo

Apertura dei cancelli dalle 7:30 alle 7:50 e dieci minuti prima del termine delle lezioni

Scuola primaria Silvio Pellico Via Col di Lana

Apertura dei cancelli dalle 7:50 alle 8:15 e cinque minuti prima del termine delle lezioni

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI

Scuola primaria di Crenna

Apertura dei cancelli dalle 7:50 alle 8:15

Scuola secondaria Ponti via Belfiore

Apertura dei cancelli dalle 7:40 alle 7:55

Per entrambe apertura 5 minuti prima della fine delle lezioni

- Di confermare la responsabilità di sorveglianza delle famiglie che accompagnano il minore.
- Di stabilire che l'apertura e la chiusura dei cancelli in argomento, nel rispetto degli orari fissati, dovrà avvenire da parte del personale scolastico.
- Di dare atto che l'efficacia della presente ordinanza è temporalmente legata a tutta la durata del periodo pandemico (Covid 19) od all'assunzione di ordinarie misure che possano in qualche modo risolvere i problemi e le criticità sopra evidenziate, venendo quindi meno al verificarsi degli eventi od all'adozione delle misure che facciano cessare i pericoli prima illustrati.

Il dispositivo della presente Ordinanza sarà portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante idonea informazione.

Gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare ai fini del rispetto della presente Ordinanza.

Di disporre che la mancata osservanza della presente ordinanza sarà soggetta all'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Gallarate, 18/09/2020

Il Sindaco

CASSANI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)